

CIRCOLARE N. 42/2020

16 NOVEMBRE 2020

DECRETO “RISTORI BIS” - NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Nuovi contributi a fondo perduto

L’art. 1 del Decreto Legge n. 137 del 9 novembre 2020 (c.d. “Ristori Bis”) ripropone il contributo a fondo perduto per gli operatori economici che svolgono attività i cui codici ATECO rientrano nell’Allegato 1 del Decreto. Inoltre, il contributo in parola viene esteso anche alle attività economiche con codice ATECO riportato nell’Allegato 2 del Decreto ed aventi sede nelle zone rosse. A titolo di esempio, ci rientrano grandi magazzini e numerose attività di commercio al dettaglio che sono state costrette alla sospensione dell’attività se aventi sede nelle zone rosse. Entrambi gli elenchi sopra menzionati si allegano, per conoscenza, alla presente circolare.

I requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto sono gli stessi visti in precedenza: **riduzione del fatturato di almeno il 33% ad aprile 2020, rispetto ad aprile 2019.** Anche la procedura per richiedere il contributo è la stessa.

Chi ha beneficiato della prima versione del contributo, erogato dall’Agenzia delle Entrate negli scorsi mesi, non dovrà presentare nessuna richiesta: le somme verranno automaticamente accreditate con bonifico bancario sul c/c precedentemente indicato.

Importante novità per alberghi, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie con sede nelle zone rosse o arancioni: il contributo viene aumentato del 50% rispetto a quanto previsto dal precedente Decreto Ristori, portando quindi la percentuale del contributo dal 150% al 200%.

Sospensione Iva e ritenute lavoro dipendente

L'articolo 7 del citato decreto prevede la sospensione di:

- IVA (sia quella relativa al mese di ottobre che quella relativa al terzo trimestre);
- ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale dell'Irpef.

Possono beneficiare della sospensione i soggetti che svolgono attività economiche sospese dal DPCM del 3 ottobre 2020 (come piscine e palestre), nonché i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi) che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa in regioni inserite nelle zone rosse o arancioni dal DPCM del 3 novembre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione oppure in un massimo di 4 rate, la prima delle quali scadenti il 16 marzo 2021.

Sospensione dei contributi Inps dipendenti

L'art. 11 del Decreto Ristori prevede, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dai codici ATECO di cui all'Allegato 1 del Decreto, **la sospensione dei contributi previdenziali per i dipendenti dovuti nel mese di novembre 2020**. Rimane fuori dalla sospensione l'INAIL ed i contributi fissi della gestione artigiani e commercianti. I versamenti sospesi potranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione oppure in un massimo di 4 rate, la prima delle quali scadenti il 16 marzo 2021.

La predetta sospensione vale anche per altre attività economiche che hanno unità produttive o operative nelle zone rosse e che sono state colpite da provvedimenti di sospensione. Tuttavia, con la Circolare n. 128 del giorno 12 novembre 2020, l'Inps ha

precisato che la variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle regioni rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse non ha effetti per l'applicazione della sospensione dei contributi. Pertanto, nel caso della Toscana, la nuova collocazione in zona rossa, avvenuta a partire dal giorno 15 novembre, non permette l'estensione della sospensione in parola ad attività diverse da quelle presenti nell'Allegato 1 del Decreto.

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO

Allegati:

- Allegato 1 Decreto Ristori Bis
- Allegato 2 Decreto Ristori Bis